

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1162 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano GUZZINI, e della società US RECANATESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimiliano GUZZINI, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. RECANATESE A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, in data 30.04.2026 successivamente all'avvenuta pubblicazione del dispositivo della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare riguardo al deferimento a carico della società S.S. Chieti FC 1922 Srl, attraverso una missiva redatta su carta intestata della Società e da esso stesso sottoscritta quale firmatario così da attribuirsi la diretta paternità ed inviata a mezzo mail (dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria.generale@usrecanatese.eu) a tutte le società partecipanti al Campionato di Serie D, espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, sia, del Dipartimento Interregionale e per l'effetto e più in generale dei suoi componenti persone fisiche tutti. Con le aggravanti di cui al comma 4 lett. b) e c) dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva;

US RECANATESE ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Massimiliano Guzzini nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimiliano GUZZINI,
 - Società US RECANATESE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimiliano Guzzini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano GUZZINI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società US RECANATESE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò